

prezzi in modo artificioso e anormale, ma si rivolgesse all'industria per darle quella forza di cui tanto ha bisogno.

Ed io spero che il ministro vorrà prendere in benevola considerazione queste mie raccomandazioni le quali, se non potranno trovar posto oggi in questo disegno di legge, potranno però servire come indicazione nello studio della riforma della legislazione delle Società commerciali. (*Approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavagnari.

CAVAGNARI. Mi consentano i colleghi brevi osservazioni, e tanto più brevi in quanto, essendomi la discussione di questo disegno di legge, fissata per oggi, riuscita un po' di sorpresa (lo dico non per mia giustificazione, ma per mia colpa) non ho avuto il tempo di esaminarne le disposizioni con quella cura ed attenzione che esse richiedono, con quello zelo che mi ha indotto qualche volta ad occuparmi degli affari di borsa.

Però, per quanto io abbia potuto fare solo un esame superficiale del disegno di legge, ho raggiunto la convinzione che esso non possa riuscire ad ottenere gli scopi che si prefigge.

Premetto, anzitutto che avrei veduto volentieri il presente disegno di legge preceduto o per lo meno accompagnato dall'altro, promesso a suo tempo dal ministro di grazia e giustizia, che riguarda la riforma del Codice di commercio, nella parte riferentesi alla costituzione delle Società anonime; perchè la relazione tra un fenomeno economico, diremo così, e l'altro, è così stretta, è così vincolata, che francamente io li metterei in relazione quasi come da causa a effetto, per modo che l'uno non potesse stare senza l'altro.

Ad ogni modo, poichè vedo che anche questa legge non avrà poi soverchia premura di andare in esecuzione, credo, e non ne dubito per lo zelo che il ministro di grazia e giustizia pone nelle cose sue, che questa legge raggiungerà per via questi provvedimenti di borsa...

ORLANDO, ministro di grazia, giustizia e culti. Senza dubbio.

CAVAGNARI. Ringrazio l'onorevole ministro.

Se mi fosse lecito delibare un tantino in merito, io vorrei fare una osservazione pregiudiziale agli onorevoli ministri, che hanno presentato questo disegno di legge,

in riforma delle disposizioni precedenti e quasi a presunta supposizione di una maggiore tutela e del migliore andamento delle borse. Per me, dico il vero, credo che l'attuale disegno di legge mantiene quel verme roditore, il quale fu la causa determinante, la causa principalissima, direi quasi unica, per cui le nostre borse di commercio, invece di mantenersi in quella condizione di onesta contrattazione, e di favorire il buon andamento dei commerci, son diventate un nido di speculatori e giuocatori, i quali hanno portato il disastro a chi ne aveva di patrimonio e l'aveva accumulato sudatamente, ed hanno fatto sorgere un vero semenzaio di contestazioni esclusivamente determinate dal risultato di questi giuochi.

Perchè, voi tutti lo sapete, e non ho bisogno di dimostrarvelo, si dice che in borsa perdono solo quelli che ne hanno, e quelli che non hanno niente da perdere, guadagnano sempre. (*ilarità*).

Ho detto che si mantiene nell'istituto della borsa il verme roditore, e voglio qui rimontare da quelle leggi, che non dirò che si perdono nella notte del mondo politico, ma certo sono di un'era abbastanza lontana, le leggi del 1874-1876, *causa mali tanti*. Davvero che fa pena che i legislatori di quel tempo, ed io non posso rendere loro omaggio, abbiano voluto ed abbiano creduto di sanzionare un male, spinti in gran parte da scopi fiscali di sanzionare principii che sono in urto, l'ho detto anche altra volta qui alla Camera, con le norme più elementari dell'onestà e della moralità, che sono in contraddizione con tutti quegli altri principii appunto informati a criteri di moralità e di onestà che sono consegnati nel nostro maggior codice, il civile, e contraddicono a disposizioni, che si trovano tanto nel codice di commercio che nel codice penale.

Io non ho bisogno di ricordare a voi, onorevoli signori del Governo e colleghi della Camera, quanto dispone l'articolo 1802 del codice civile che vieta ogni azione legale pel pagamento di un debito di giuoco o di scommessa. Io non ho bisogno di ricordare alla vostra memoria quanto stabilisce in ordine alla bancarotta semplice il codice di commercio, il quale dice che i commercianti che hanno consumato una notevole parte del loro patrimonio in operazioni di pura sorte, potranno essere soggetti a bancarotta semplice. Io vi domando ora, e vi domanderò anche più tardi, come